


In vigore da agosto 2012

Nuovo regolamento comunitario sul vino biologico

Avv. Cristina La Corte (Studio Legale Avv. Gaetano Forte Ferrara)

Il consumatore, sempre più attento ai metodi di produzione biologica, avrà certamente notato che, tra i molteplici prodotti biologici in commercio, non esiste una bottiglia di vino etichettata "vino biologico". Tutto questo perché, a livello europeo e nazionale, la normativa relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (in particolare Reg. n. 834/2007 e il successivo Reg. di attuazione n. 889/2008) aveva espressamente escluso dall'ambito di applicazione la materia relativa alla vinificazione, che richiedeva, a detta del legislatore, una maggiore armonizzazione a livello europeo.



Nelle more di una specifica disciplina per la produzione di vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica, il Decreto 27.11.2009 del Mipaaf, aveva consentito la possibilità di fare riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve. L'unica dizione ammessa sino ad oggi era, dunque, "vino ottenuto da uve biologiche".

Il fatto che la materia prima, cioè, l'uva sia ottenuta con metodi di produzione biologica non costituisce, tuttavia, un'indicazione esaustiva della biologicità del prodotto finale, in quanto l'utilizzo di additivi o di particolari processi o trattamenti, potrebbero incidere notevolmente sul vino ottenuto.

Dopo diversi anni di discussione sul tema, sono finalmente maturati i tempi per una regolamentazione a livello comunitario relativa alla produzione di vino biologico, che costituisce senza dubbio una novità molto importante per l'intero settore.

E' stato, infatti, recentemente pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203 dell'8 marzo 2012 che modifica il Reg. CE n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al VINO BIOLOGICO e che sarà applicabile già dalla prossima vendemmia, ossia dal 1° agosto 2012.

Si è ritenuto opportuno introdurre nel Reg. CE n. 889/2008 un nuovo capo (il capo 3 bis "Norme specifiche sulla vinificazione") contenente prescrizioni specifiche per la produzione di vino biologico. Tali disposizioni, infatti, riguardano principalmente:

- Uso di prodotti e sostanze (divieti e limitazioni);
- Pratiche enologiche e restrizioni (pratiche, processi e trattamenti vietati o consentiti solo a determinate condizioni);
- Modalità di etichettatura;
- Disposizioni transitorie (in particolare la possibilità di riconoscere la conformità delle precedenti annate).

Cercando di approfondire i diversi aspet-

ti, senza divagare su dettagli specifici, possiamo affermare che l'obiettivo del legislatore è stato quello di restringere, se non addirittura eliminare, l'utilizzo di determinate sostanze e di alcuni processi produttivi (consentiti per la vinificazione convenzionale) al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla vigente normativa sul biologico.

In particolare viene introdotto un elenco, l'allegato VIII bis al Reg. n. 889/2008, di sostanze ammesse nella produzione di vino biologico (tra cui, ad esempio, gelatina alimentare, colla di pesce, lieviti, ecc.), che devono, se disponibili, essere ottenuti anch'essi da materie prime biologiche.

Viene, inoltre, ammesso l'utilizzo di solfiti, seppur con tenori più bassi rispetto al vino convenzionale. L'utilizzo di anidride solforosa è, in genere, utile per eliminare batteri che potrebbero danneggiare la fermentazione del mosto o comunque per una migliore conservazione del vino stesso. Più specificatamente, il Regolamento prevede che il tenore di anidride solforosa non superi:

- 100 mg/l per i vini rossi (se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l);
- 150 mg/l per i vini bianchi e rosati (se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l);
- per tutti gli altri vini, il tenore deve essere ridotto di 30 mg/l rispetto a quanto stabilito dal c.d. Codice Enologico (Reg. n. 606/2009).

E' tuttavia prevista la possibilità di un utilizzo supplementare di solfiti, qualora particolari condizioni geografiche o climatiche comportino delle difficoltà che richiedono, appunto, un maggiore quantitativo di anidride solforosa nell'elaborazione del vino per raggiungere la stabilità del prodotto finale. Ad ogni modo, i singoli operatori che usufruiscono di tale deroga,

con il consenso dell'Autorità competente, devono conservare i relativi documenti giustificativi.

Per quanto riguarda le pratiche enologiche, sono espressamente vietate: la concentrazione per raffreddamento, la dealcolizzazione, l'eliminazione dell'anidride solforosa tramite processo fisico, l'elettrodialisi e l'impiego di scambiatori di cationi, in quanto tali processi modificano notevolmente la composizione del prodotto, al punto da poter trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto biologico.

Tra gli aspetti sicuramente più interessanti bisogna evidenziare le nuove disposizioni in materia di etichettatura. Se in passato, come prima anticipato, era consentita soltanto la dicitura "vino ottenuto da uve biologiche", oggi le produzioni enologiche che rispettano le disposizioni introdotte dal nuovo Reg. n. 203/2012 sono soggette alle norme in materia di etichettatura previste dai regolamenti comunitari sul biologico, i Reg.ti nn. 834/2007 e 889/2008, ed è dunque consentito l'utilizzo del logo biologico.

Altrettanto fondamentali sono le disposizioni transitorie che riguardano l'immissione in commercio, fino ad esaurimento scorte, dei vini prodotti con uve biologiche fino al 31 luglio 2012.


E' possibile, infatti che alcuni vini ancora in magazzino, siano stati elaborati con un processo di vinificazione già conforme alle nuove disposizioni sulla produzione del vino biologico. Se tale fatto risulta dimostrabile, è consentito anche per tali produzioni l'utilizzo del logo biologico dell'UE. L'operatore che usufruisca di tale etichettatura deve conservare le registrazioni documentali per un periodo di alme-

no 5 anni dopo l'immissione sul mercato del vino ottenuto da uve biologiche.

Al contrario, se tale documentazione non è disponibile e, dunque, non è dimostrabile la conformità al metodo di vinificazione biologico, il vino può recare esclusivamente la vecchia dicitura "vino ottenuto da uve biologiche" e non potrà recare il logo biologico dell'UE.

In conclusione, si può constatare che il Reg. n. 203/2012 colma una lacuna normativa sinora presente nell'ambito del biologico, attraverso una specifica regolamentazione della produzione e dell'etichettatura dei vini biologici.

In uno scenario, come quello italiano, in cui la produzione vinicola costituisce un fattore economico assai rilevante, non si può che auspicare che la nuova normativa sia fonte di un miglioramento della qualità produttiva e di un consolidamento delle imprese che puntano sul settore del biologico. ■



OGM e posizione italiana in Europa

"In Italia occorre aprire una seria riflessione che deve coinvolgere la ricerca e la produzione agricola sul ruolo dell'ingegneria genetica e di alcune possibili applicazioni degli Ogm". Lo afferma Corrado Clini, ministro per l'Ambiente a proposito della spaccatura che si è prodotta in sede comunitaria tra i Paesi contrari agli Ogm. Per il ministro, in Italia, la posizione da sempre bipartisan contro gli Ogm compromette, in generale, la ricerca sull'ingegneria genetica applicata ad agricoltura, farmaceutica e a questioni energetiche.

L'ingegneria genetica ha permesso di realizzare alcuni fra i prodotti italiani più tipici, come riso Carnaroli, pomodoro San Marzano, basilico ligure, cipolla rossa di Tropea, per citarne alcuni.

Sempre secondo il ministro, l'ingegneria genetica in agricoltura può creare semi nuovi anche se gli stessi potrebbero rivelarsi pericolosi. Più che giustificata quindi la preoccupazione di Coldiretti, diversa tuttavia da quella di Confagricoltura.

Da precisare che l'agricoltura non è solo appannaggio dell'alimentare, quindi gli Ogm potrebbero tornare molto utili nelle colture tessili, nei biocarburanti, nella chimica verde.

La discussione in ambito europeo è stata rinviata a giugno. ■